



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque** nella Sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea	Sì
2. Pernigotti Celestino	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza, delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con la deliberazione n. 7 assunta in data 23/09/2016 dalla Giunta dell'Unione Terre dei Malaspina è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi conferiti dai Comuni di Cecima e Ponte Nizza all'Unione dei comuni "Terre dei Malaspina";
- con la deliberazione n. 10 del 30/09/2016 della Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;
- con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 02/01/2023 è stato nominato il responsabile di servizio dell'unione area tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa;
- il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio tecnico settore LL.PP. dell'Unione di comuni ovvero nella persona dell'Arch. Giovanni Torlaschi;

PREMESSO:

– che con legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha come sue componenti le amministrazioni centrali dello stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane;

– che i successivi provvedimenti normativi (D.Lgs. 112/98, Legge Costituzionale 3/2001, D.Lgs. 1/2018) hanno progressivamente trasferito le competenze e responsabilità in materia di protezione civile agli Enti Locali;

– che l'art. 3 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile, stabilisce: Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 Disposizioni regionali in materia di protezione civile che disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla normativa nazionale e delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile lombardo in relazione all'esercizio della funzione di protezione civile definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Considerato che la citata normativa prevede che:

- All'art.4 (Sistema regionale della protezione civile)
 - costituiscono componenti del Sistema regionale della protezione civile e provvedono all'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione, la Città metropolitana di Milano e le province del territorio lombardo, quali enti di area

vasta, i comuni, anche in forma associata, e gli altri enti locali del territorio lombardo

- Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante le forme di collaborazione di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti:
 - a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
 - b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
 - c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
- All'art. 22 (Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile) si prevede che
 1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.
 2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto:
 - a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3;
 - b) in forma non organizzata, da singoli cittadini a titolo personale, in forma occasionale e in situazioni emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità, coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di cui alla lettera a);
 - c) in forma non organizzata e occasionale, da singoli cittadini che partecipano alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità; tale forma di partecipazione alle attività di soccorso si svolge in conformità a specifiche linee guida da adottare con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Codice.
 3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice; con apposito regolamento regionale, da adottare in conformità alle linee guida nazionali, ne sono definiti la struttura, le sezioni e la composizione, i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione

medesima, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.

4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3. Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono, altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali, le specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile, da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco territoriale.
7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare a favore del volontariato organizzato di protezione civile di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, anche a integrazione di eventuali fondi nazionali messi a disposizione per le medesime finalità, contributi economico-finanziari volti alla realizzazione di specifici progetti inerenti al potenziamento della capacità operativa, all'incremento qualitativo del livello di formazione e di addestramento oppure rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 37 del Codice.

RICHIAMATA:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2012 di Cecina con cui è stato approvato Piano Intercomunale di Protezione Civile predisposto dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013 di Ponte Nizza con cui è stato approvato Piano Intercomunale di Protezione Civile predisposto dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese;

PRESO ATTO, pertanto, che l'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile, dai gruppi comunali o intercomunali istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile;

PRESO ATTO che:

- l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS ha espresso con nota a firma del legale rappresentante, conservata agli atti, la disponibilità a realizzare attività di protezione civile in favore della popolazione e del territorio di Cecima;
- lo statuto dell'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS, conservato agli atti, prevede tra gli scopi la prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali;
- la ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS è riconosciuta quale Associazione di Volontariato di Protezione Civile e risulta iscritta ai seguenti elenchi:
 - a) Elenco delle associazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile nota prot. 82374 del 23/05/1995
 - b) Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia con decreto del Presidente della Regione n.54386 del 08/03/1994

CONSIDERATO che l'Unione Terre dei Malaspina, composta dai Comuni di Cecima e Ponte Nizza, intende avvalersi della collaborazione della ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS nell'attività di Protezione Civile, da realizzare nell'ambito del proprio territorio;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS a collaborare con l'Unione Terre dei Malaspina nell'attività di Protezione Civile, da realizzare nell'ambito del proprio territorio;

VISTO lo schema di convenzione tra L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA e L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS per attività di protezione civile allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e essenziale (allegato A);

PRESO ATTO che l'approvazione della presente deliberazione comporta un onere per le finanze unionali pari ad euro 1000,00 che trova la necessaria disponibilità nel bilancio dell'unione;

ACQUISITI i Pareri in ordine alla "Regolarità Tecnica", espresso dal Responsabile, e alla "Regolarità Contabile", espresso dal Responsabile, ai sensi dell'art. 49 e s.m.i. del T.U.E.L.

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA e L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS per attività di protezione civile allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e essenziale (allegato A);
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione comporta un onere per le finanze unionali pari ad euro 1000,00 che trova la necessaria disponibilità nel bilancio dell'unione;
3. di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere la convenzione e a dar corso agli adempimenti conseguenti;
4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Torlaschi Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stillio Ilaria

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 64 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/04/2024 al 14/05/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 29/04/2024

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 27/04/2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 27/04/2023

Il Segretario
Bellomo Daniele